

	6	2
--	---	---

Relatore alla Giunta Toti Giovanni

Con l'assistenza del Direttore generale Dott.ssa Claudia Morich in sostituzione del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub g

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*) e successive modifiche ed integrazioni, in particolare, l'articolo 161, comma 2-*bis*, che demanda ai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti l'emanazione del regolamento per l'individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;

VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2019 "*Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare*";

VISTA la legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (*Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento*) ed in particolare il Capo I del Titolo IV (*Accreditamento, valutazione e certificazione delle competenze, sistema informativo*), relativo all'accREDITAMENTO degli organismi a livello regionale;

VISTA la legge regionale 30 novembre 2016, n. 30, che ha istituito l'Agenzia regionale per il Lavoro, la Formazione e l'AccREDITAMENTO (ALFA);

CONSIDERATO che ALFA possiede strutture, competenze ed esperienza maturate alla luce delle attività svolte a seguito dell'approvazione della d.G.R. n. 416/2021 che disciplina gli interventi formativi ai sensi degli articoli 32, 34, 73 e dell'allegato XXI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

RICHIAMATO il Piano triennale regionale dell'istruzione, della formazione e del lavoro 2010-2012 approvato dal Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria con deliberazione 2 febbraio 2010, n. 2, e prorogato fino all'entrata in vigore del nuovo Piano, ai sensi dell'articolo 56, comma 4, della l. r. 18/2009;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2010, n. 28, con cui la Regione ha approvato il modello di accREDITAMENTO degli organismi di formazione della Liguria e le modalità operative per l'applicazione dello stesso, in particolare relativamente agli organismi accREDITATI per la macro-tipologia 3 "Formazione per tutto l'arco della vita";

CONSIDERATO che il decreto interministeriale di cui sopra:

- all'art. 3, prevede che gli addetti all'attività di apposizione, integrazione e rimozione della segnaletica stradale ricevano, a cura dei datori di lavoro, una informazione, formazione e addestramento specifici relativamente alle procedure oggetto del decreto;
- in Allegato II, definisce i contenuti minimi e le modalità di erogazione della formazione e dell'addestramento, individuando altresì, tra i soggetti formatori, quelli con esperienza documentata (almeno triennale alla data di entrata in vigore del decreto) nella formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, accREDITATI in conformità al modello di accREDITAMENTO definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008, con validità su tutto il territorio nazionale;

VALUTATA pertanto la necessità di definire le modalità regionali per l'accREDITAMENTO dei soggetti erogatori dei suddetti corsi di formazione e addestramento;

VISTO l'articolo 76 della citata l. r. 18/2009, che prevede la possibilità per gli organismi non accreditati a livello regionale di chiedere ad ALFA il riconoscimento di attività formative ai fini dell'attribuzione dell'attestazione finale, purché l'attività sia conforme agli obiettivi e alle priorità del Piano triennale di cui sopra;

RITENUTO quindi opportuno:

- stabilire che i contenuti minimi e le modalità di erogazione dei corsi di formazione per gli addetti all'attività di apposizione, integrazione e rimozione della segnaletica stradale debbano corrispondere allo schema fornito dall'Allegato II del decreto interministeriale 22 gennaio 2019, come riportato nell'Allegato A del presente provvedimento "*Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare*", che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- affidare ad ALFA l'istruttoria per la verifica dei requisiti richiesti ai soggetti formatori per i corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare secondo le modalità indicate in allegato B "*Disposizioni per la realizzazione dei corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare ai sensi dell'Allegato II del Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019 in attuazione dell'articolo 161, comma 2-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.*", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale;

RITENUTO di dare mandato ad ALFA dell'emanazione dei decreti con i quali vengono riconosciuti i suddetti corsi organizzati dai soggetti formatori e della loro trasmissione al Settore Tutela della Salute negli Ambienti di Vita e di Lavoro di Regione Liguria;

RITENUTO altresì di dare mandato ad ALFA dell'aggiornamento e pubblicazione sul sito istituzionale di ALFA dell'elenco degli Enti ritenuti idonei per lo svolgimento delle attività formative oggetto della presente Delibera;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità Angelo Gratarola,

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di stabilire che i contenuti minimi e le modalità di erogazione dei corsi di formazione per gli addetti all'attività di apposizione, integrazione e rimozione della segnaletica stradale debbano corrispondere allo schema fornito dall'Allegato II del decreto interministeriale 22 gennaio 2019, come riportato nell'Allegato A del presente provvedimento "*Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare*", che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di affidare ad ALFA l'istruttoria per la verifica dei requisiti richiesti ai soggetti formatori per i corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in

presenza di traffico veicolare secondo le modalità indicate in allegato B “*Disposizioni per la realizzazione dei corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare ai sensi dell’Allegato II del Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019 in attuazione dell’articolo 161, comma 2-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.*”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

3. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale;
4. di dare mandato ad ALFA dell’emanazione dei decreti con i quali vengono riconosciuti ai soggetti formatori i suddetti corsi e della loro trasmissione al Settore Tutela della Salute negli Ambienti di Vita e di Lavoro di Regione Liguria;
5. di dare mandato ad ALFA dell’aggiornamento e pubblicazione sul sito istituzionale di ALFA dell’elenco degli Enti ritenuti idonei per lo svolgimento delle attività formative oggetto della presente Delibera;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale di Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Allegato A

Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

1. Premessa.

Il presente allegato individua i contenuti, la durata nonché gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione per preposti e lavoratori addetti alle attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, ai sensi dell'Allegato II del D.I. 22/01/2019.

Per preposti si intendono i lavoratori che effettuano la gestione operativa, che consiste nella guida e nel controllo dell'esecuzione delle operazioni, dalla presegnalazione di inizio intervento fino alla fine (punto 2.3, Allegato I, del D.I. 22/01/2019).

I criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative, nonché per l'individuazione delle tratte omogenee, sono esplicitati nell'Allegato I del D.I. 22/01/2019, a cui si rimanda.

La partecipazione ai suddetti corsi, secondo quanto disposto dall'art. 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori.

La formazione di seguito prevista, in quanto formazione specifica, è da considerarsi integrativa e non sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell'art. 37, c. 2, del citato d.lgs. n. 81/2008.

Pertanto, requisito per l'ammissione ai percorsi formativi è aver adempiuto alla formazione obbligatoria spettante a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi del citato art. 37 del d.lgs. n. 81/2008.

La durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi minimi.

2. Destinatari dei corsi.

I corsi sono diretti a lavoratori e preposti addetti alle attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

Per l'accesso ai corsi di formazione è richiesto:

- 1) l'assolvimento dell'obbligo di istruzione:
 - per i nati dal 1993: certificazione attestante l'assolvimento dell'obbligo di istruzione (10 anni di scolarità, indipendentemente dall'esito) oppure possesso di una qualifica I.e F.P. di durata almeno triennale;
 - per i nati negli anni precedenti: titolo di studio conclusivo del primo ciclo – terza media;
 - il compimento del 18° anno di età.

Il possesso dei titoli deve essere certificato ai sensi della legge 445/00. Qualora l'Organismo formativo accetti l'autocertificazione è tenuto al controllo di tutte le dichiarazioni, secondo le modalità previste dalla legge.

Per i cittadini che hanno conseguito una formazione scolastica all'estero è necessario fare riferimento alle disposizioni previste nelle "Linee guida delle regioni e delle province autonome relative ai requisiti di accesso ai corsi di formazione per professioni e attività regolamentate" recepite con deliberazione di Giunta regionale 14 aprile 2023, n. 343

- 2) un livello di conoscenza della lingua italiana (almeno pari al livello A2), che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata dagli Organismi formativi.

3. Organizzazione dei corsi di formazione.

In ordine all'organizzazione dei corsi di formazione, occorre garantire:

- a) l'individuazione di un responsabile del progetto formativo e dei docenti;
- b) la tenuta del registro presenze dei partecipanti e la documentazione, come previsto dal Manuale regionale per la gestione delle attività formative attualmente vigente, per quanto applicabile;
- c) un numero di partecipanti per ogni corso non superiore a trenta (30) unità;

- d) per le attività addestrative pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 6 (almeno un docente ogni sei allievi);
 e) che sia ammesso un numero di assenze massimo pari al 10% del monte orario complessivo.

4. Articolazione e contenuti del percorso formativo.

Il percorso formativo, differenziato per categoria di strada, è finalizzato all'apprendimento di tecniche operative in presenza di traffico, adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di:

- installazione del cantiere;
- rimozione del cantiere;
- revisione e integrazione della segnaletica;
- manovre di entrata ed uscita dal cantiere;
- interventi in emergenza.

4.1 Percorso formativo per i lavoratori.

Il percorso formativo rivolto ai lavoratori è strutturato in tre moduli della durata complessiva di otto ore, oltre una prova di verifica finale, secondo la seguente articolazione:

- a) modulo giuridico - normativo della durata di un'ora;
- b) modulo tecnico della durata di tre ore, concernente le categorie di strade nonché le attività di emergenza;
- c) prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del modulo pratico);
- d) modulo pratico della durata di quattro ore, concernente le categorie di strade nonché le attività di emergenza;
- e) prova di verifica finale (prova pratica). La prova, anche se svolta oltre l'orario previsto per il percorso, dovrà essere indicata nel calendario del corso.

Modulo	Argomento	Durata
Giuridico normativo	<ul style="list-style-type: none"> – Cenni sugli articoli del Codice della strada e del suo regolamento di attuazione, che disciplinano l'esecuzione di opere, depositi e l'apertura di cantieri sulle strade di ogni classe; – Cenni sull'analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in presenza di traffico e di quelli trasmessi agli utenti; – Cenni sulle statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri stradali in presenza di traffico. 	1 ora
Tecnico	<ul style="list-style-type: none"> – Nozioni sulla segnaletica temporanea. – I dispositivi di protezione individuale: indumenti ad alta visibilità; – Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione; – Norme operative e comportamentali per l'esecuzione in sicurezza di interventi programmati e di emergenza (cfr. Allegato I al presente decreto). 	3 ore
Pratico	<ul style="list-style-type: none"> – Tecniche di installazione, integrazione, revisione e rimozione della segnaletica per cantieri stradali su: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Strade di tipo A, B, D (autostrade, strade extraurbane principali, strade urbane di scorrimento); ▪ Strade di tipo C, F (strade extraurbane secondarie e locali extraurbane); ▪ Strade di tipo E, F (strade urbane di quartiere e locali urbane); – Tecniche di intervento mediante "cantieri mobili"; – Tecniche di intervento in sicurezza per situazioni di emergenza. 	4 ore

4.2 Percorso formativo per i preposti

Il percorso formativo per i preposti è strutturato in tre moduli della durata complessiva di dodici ore, oltre una prova intermedia ed una prova di verifica finale, secondo la seguente articolazione:

- a) modulo giuridico - normativo della durata di tre ore;
- b) modulo tecnico della durata di cinque ore, concernente le categorie di strade nonché le attività di emergenza;
- c) prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del modulo pratico);
- d) modulo pratico sulla comunicazione e sulla simulazione dell'addestramento della durata di quattro ore, concernente le categorie di strade nonché le attività di emergenza;

e) prova di verifica finale (prova pratica).

Le prove intermedie e finali, anche se svolte oltre l'orario previsto per i percorsi, dovranno essere indicate nel calendario del corso.

Modulo	Argomento	Durata
Giuridico normativo	<ul style="list-style-type: none">- legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni con particolare riferimento ai cantieri temporanei e mobili in presenza di traffico;- articoli del Codice della Strada e del suo regolamento di attuazione, che disciplinano l'esecuzione di opere, depositi e l'apertura di cantieri sulle strade di ogni classe;- analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in presenza di traffico e di quelli trasmessi agli utenti;- statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri stradali in presenza di traffico;	3 ore
Tecnico	<ul style="list-style-type: none">- Il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;- i dispositivi di protezione individuale: indumenti ad alta visibilità;- organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione;- norme operative e comportamentali per l'esecuzione in sicurezza di interventi programmati e di emergenza (vedi allegato I del presente decreto)	5 ore
Pratico	<ul style="list-style-type: none">- sulla comunicazione e sulla simulazione dell'addestramento sulle tecniche di installazione e rimozione della segnaletica per cantieri stradali su:<ul style="list-style-type: none">▪ strade di tipo A, B, D (autostrade, strade extraurbane principali, strade urbane di scorrimento);▪ strade di tipo C, F (strade extraurbane secondarie e locali extraurbane);▪ strade di tipo E, F (strade urbane di quartiere e locali urbane);- tecniche di intervento mediante "cantieri mobili";- tecniche di intervento in sicurezza per situazioni di emergenza;	4 ore

Nel caso di un preposto che abbia già effettuato il percorso formativo di lavoratore, la formazione deve essere integrata, in relazione ai compiti dal medesimo esercitati, con un corso della durata di quattro ore più una prova di verifica finale.

I contenuti di tale formazione comprendono:

- a) modulo tecnico della durata di un'ora;
- b) modulo pratico sulla comunicazione e sulla simulazione dell'addestramento della durata di tre ore;
- c) prova di verifica finale (prova pratica).

5. Metodologia didattica.

Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento devono essere privilegiate metodologie «attive» che comportano la centralità del discente nel percorso di apprendimento e che:

- a) garantiscono un equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione e confronto delle esperienze in aula, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo e di ciascun modulo, laddove possibile con il supporto di materiali anche multimediali;
- b) favoriscono metodologie di apprendimento basate sulla simulazione e risoluzione di problemi specifici;
- c) prevedono dimostrazioni e prove pratiche, nonché simulazione di gestione autonoma da parte del discente di situazioni critiche.

Per le suddette motivazioni non è consentita la modalità di apprendimento a distanza (e-learning).

6. Valutazione e verifica dell'apprendimento.

Al termine dei due moduli teorici si svolge una prima prova di verifica, nella forma di un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consente il passaggio alla seconda parte del corso (parte pratica).

Il mancato superamento della prova, di converso, comporta la ripetizione dei due moduli teorici.

Al termine del modulo pratico ha luogo una prova pratica di verifica finale, consistente in una simulazione in area dedicata dell'installazione e rimozione di cantieri per tipologia di strada.

Il mancato superamento delle prova di verifica finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo pratico.

L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento.

L'elaborazione di ogni singola prova è competenza del relativo docente, eventualmente supportato dal responsabile del progetto formativo.

L'accertamento dell'apprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche intermedie e finali, viene effettuato dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale.

Gli attestati di frequenza e superamento della prova finale, rispondenti al modello di cui all'Allegato B, vengono rilasciati, sulla base di tali verbali, dagli Organismi formativi i quali provvedono alla custodia e archiviazione della documentazione relativamente a ciascun corso.

Gli attestati rilasciati conformemente a quanto previsto dalla presente delibera hanno validità sull'intero territorio nazionale.



Disposizioni per la realizzazione dei corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare ai sensi dell'Allegato II del Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019 in attuazione dell'articolo 161, comma 2-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

PREMESSA

Le disposizioni di cui al presente documento definiscono, in ambito regionale, le modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione ai sensi dell'Allegato II del Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019 in attuazione dell'articolo 161, comma 2-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Preso atto che l'art. 3 del suddetto allegato II individua, tra i soggetti formatori, i soggetti accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 (in G.U. del 23 gennaio 2009), vengono definite le seguenti disposizioni per la verifica dei requisiti previsti.

1. Modalità per lo svolgimento attività formative

In analogia a quanto già previsto per le procedure relative alla formazione per l'utilizzo delle attrezzature di lavoro ex art. 73 del D. Lgs. n. 81/2008, approvate con d.G.R. n. 416 del 14 maggio 2021 opera l'obbligo di presentazione dell'istanza di riconoscimento dei progetti formativi, ai sensi dell'art. 76 della l.r. n. 18/2009, al Servizio Formazione Professionale di ALFA competente per territorio.

Le domande di riconoscimento dovranno essere predisposte ai sensi dell'Ordinanza del Direttore Generale di ARSEL n. 808 del 28/07/2016 che ha approvato l'Avviso pubblico per il riconoscimento di attività formative e successiva Ordinanza del Direttore Generale di ALFA n. 59 del 07/02/2017 che ha approvato la versione aggiornata degli allegati all'Avviso pubblico, utilizzando i modelli dedicati disponibili sul sito ufficiale di ALFA.

Possono presentare domanda di riconoscimento i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale, nella formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, accreditati ai sensi della l.r. n. 18/2009 in conformità al modello approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 28/2010 per la macrotipologia 3 "Formazione per tutto l'arco della vita".

Le istanze dovranno essere integrate dalle informazioni relative ai docenti utilizzati ed alle sedi della formazione di cui ai successivi punti 2) e 3).

La verifica dei requisiti previsti dall'Allegato II del decreto verrà effettuata dal Servizio Accreditamento di ALFA che provvederà, anche attraverso il supporto tecnico di Regione Liguria,

Settore Tutela della Salute negli Ambienti di Vita e di Lavoro, a fornirne riscontro al Nucleo di Valutazione individuato ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso approvato con la suddetta Ordinanza n. 808/2016.

Il Servizio Formazione di ALFA provvede alla predisposizione dei provvedimenti con i quali vengono approvati i progetti formativi e li trasmette conseguentemente a Regione Liguria, Settore Tutela della Salute negli Ambienti di Vita e di Lavoro ed al Servizio Accreditamento di ALFA ai fini dell'inserimento degli enti ritenuti idonei sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Accreditamento Sicurezza"

<https://www.alfaliguria.it/index.php/accreditamento/39-accreditamento-sicurezza>

Non sono soggetti alla presente procedura gli altri soggetti formatori individuati dall'Allegato II art. 3.

2. Requisiti dei docenti

I soggetti formatori devono avvalersi dei docenti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 dell'Allegato II del D.I. del 22 gennaio 2019 ovvero:

- per la parte teorica:

a) il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale con esperienza almeno triennale nel settore stradale;

b) personale interno o esterno con esperienza documentata, almeno quinquennale, nel settore della formazione o nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali.

Il personale esterno dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, del 6 marzo 2013, n. 65.

- per la parte pratica:

personale con esperienza professionale documentata nel campo dell'addestramento pratico o nei ruoli tecnici operativi o di coordinamento, almeno quinquennale, nelle tecniche di installazione e rimozione dei sistemi segnaletici adottati per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale. con esperienza professionale nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali.

I soggetti formatori provvederanno pertanto a fornire i curricula, in formato europeo e debitamente sottoscritti, dei docenti utilizzati, per la valutazione dei suddetti requisiti.

3. Sedi della Formazione

Per ciò che concerne le sedi della formazione e considerata la specificità dell'intervento indicata dall'art. 7 dell'Allegato II del D.I. del 22 gennaio 2019, le prove pratiche e i relativi addestramenti devono essere effettuati in siti ove possano essere ricreate condizioni operative simili a quelle che si ritrovano sui luoghi di lavoro e che tengano conto della specifica tipologia di corso.

I soggetti formatori provvederanno pertanto a fornire evidenza di accordi organizzativi/contratti di locazione e/o comodati d'uso, per l'utilizzo di spazi esterni alla propria struttura formativa completando la documentazione con l'invio di planimetrie delle aree utilizzate e l'indicazione di dettaglio di ostacoli e segnaletica utilizzata.

4. Obbligo di comunicazione

Al fine di poter disporre di un quadro costantemente aggiornato dell'offerta formativa regionale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro nonché degli esiti delle attività corsuali realizzate, tutti gli Organismi inseriti all'interno dell'elenco di cui al punto 1) devono produrre puntuali comunicazioni di inizio e fine corso.

Sulla base delle verifiche della documentazione trasmessa e/o a seguito di verifiche ispettive da parte dei competenti organi di vigilanza, nel caso di accertata omissione delle comunicazioni di cui trattasi nonché del mancato rispetto della disciplina di cui al Decreto Interministeriale n. del 22 gennaio 2019, si procederà alla cancellazione dell'organismo interessato dall'elenco di cui al punto 1) attraverso un provvedimento dedicato da parte di Regione Liguria, Settore Tutela della Salute negli Ambienti di Vita e di Lavoro.

Si procederà altresì alla cancellazione dal suddetto elenco nei casi di revoca dell'accreditamento della macrotipologia 3 "Formazione per tutto l'arco della vita" in conformità del modello approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 28/2010.

5. Moduli di aggiornamento

L'aggiornamento della formazione, della durata complessiva di 6 ore a carattere teorico/pratico, viene svolto secondo le modalità di cui all'art. 10 dell'Allegato II del D.I. del 22 gennaio 2019 e, laddove svolto sui luoghi di lavoro, andranno fornite idonee evidenze sulla disponibilità degli spazi di cui al punto 3.

6. Attestati di frequenza

Per facilitare la riconoscibilità degli attestati di frequenza e la loro circolazione nel territorio regionale, gli Organismi formativi inseriti negli elenchi istituiti ai sensi delle presenti disposizioni dovranno utilizzare il modello di attestato di abilitazione allegato al presente provvedimento.

Per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente documento e nell'allegato A si rinvia alle disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale n. del 22 gennaio 2019.

Allegato

Logo Soggetto Formatore

ATTESTATO
DI FREQUENZA E PROFITTO
ai sensi dell'Allegato II, par. 9, del D.I. del 22 gennaio 2019

Si attesta che il /la Signor/a _____

Nato/a il _____ a _____

ha frequentato il Modulo _____

del Percorso Formativo riconosciuto con decreto di ALFA n. ____ del _____ per

preposto / lavoratore addetto alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare

della durata di n. _____ ore

svolto presso _____

dal _____ al _____

con il superamento della prevista verifica di apprendimento.

LUOGO E DATA

L'ENTE FORMATORE

Ente Formatore / All. II D.I. 22/01/2019 / N° Progressivo Attestato / Anno

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2023-AC-1114

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Angelo GRATAROLA		26/10/2023 14:37
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Roberta SERENA		24/10/2023 16:33
* Approvazione Legittimità	Barbara FASSIO		23/10/2023 15:05
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Mirco SCARSI		23/10/2023 12:30
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Iliana PASTORINO		23/10/2023 12:29
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Carlo SPADOLA		23/10/2023 12:28

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:
Sito web della Regione Liguria